

Cittadinanza

Quando si può richiedere

La cittadinanza italiana può essere richiesta nei seguenti casi:

- Matrimonio con cittadino italiano
- Discendenza da cittadino italiano
- Per scelta da parte di cittadino straniero che vive sul territorio italiano (naturalizzazione per residenza)
- Nascita sul territorio italiano
- Riacquisto cittadinanza italiana precedentemente perduta

Dove richiederla

- Per le richieste relative a discendenti da cittadini italiani, a riacquisto di cittadinanza precedentemente perduta o per nascita sul territorio italiano ci si deve rivolgere all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.
- Per le richieste da parte di cittadini stranieri residenti sul territorio e per matrimonio con un cittadino italiano ci si deve rivolgere alla Prefettura competente per territorio. Nel nostro caso:
Prefettura di Torino - P.zza Castello 205 Torino – tel. 01155891 (centralino).

MATRIMONIO

Pubblicazioni di Matrimonio

MODALITA'

Tutti coloro che intendono contrarre matrimonio (nubendi) devono presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio ([Mod. A maschi](#)) ([Mod. B femmine](#)). Tutti gli altri documenti necessari verranno richiesti d'ufficio.

La richiesta va presentata nel comune di residenza di uno dei nubendi e vengono poi eseguite d'ufficio anche nel comune di residenza dell'altro, indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.

I nubendi che intendono contrarre matrimonio religioso secondo il culto cattolico o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato Italiano devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazioni di matrimonio del parroco o equivalente ministro di culto tranne per i seguenti culti: Chiesa Valdese, Comunità Israelita, Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.V.I., C.E.L.I., per i quali è sufficiente la richiesta scritta degli interessati.

Le pubblicazioni rimangono esposte per almeno 8 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune, hanno validità 180 giorni, pertanto il matrimonio deve essere celebrato entro tale termine.

Contribuzione a carico dell'utente:

1 marca da bollo da € 14,62 se entrambi i nubendi sono residenti a Lauriano

2 marche da bollo da € 14,62 se i nubendi sono residenti in comuni diversi.

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri che intendono richiedere le pubblicazioni di matrimonio devono presentare all'ufficio di stato civile, oltre ai modelli su indicati, una dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio (art. 16 C.C.) e contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità, maternità, stato civile, residenza, cittadinanza. Gli altri documenti necessari, salvo quello di identità che va sempre presentato, saranno richiesti d'ufficio.

Per i cittadini extracomunitari è necessario inoltre comprovare il regolare soggiorno sia al momento delle pubblicazioni che al momento del matrimonio, mediante esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

MINORENNI CHE HANNO GIA' COMPIUTO 16 ANNI

Sia italiani che stranieri, fatta salva la produzione del documento consolare per gli stranieri, devono presentare copia autenticata dell'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. Per ottenere questa autorizzazione è necessario presentare domanda al Tribunale steso, corredata da stato di famiglia in bollo, rilasciato dall'anagrafe del comune di residenza, e due estratti di nascita in carta semplice, rilasciati dallo stato civile del comune di nascita, o, per gli stranieri, certificato analogo, rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine.

Matrimonio

Sono possibili tre tipi di celebrazione:

- Rito Civile: viene celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni. E' regolato dal Codice Civile (artt. 106 e seguenti).
Il matrimonio non può essere celebrato prima di 4 e dopo i 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio. Il giorno e l'orario vanno concordati preventivamente con l'Ufficio di Stato Civile. I cittadini italiani e stranieri residenti fuori Lauriano e che qui desiderano sposarsi, una volta fissata la data di celebrazione con l'ufficio devono presentare la delega rilasciata dal Comune che ha effettuato le pubblicazioni, firmata dal Sindaco.
- Rito Cattolico concordatario: viene celebrato dal parroco ed è valido agli effetti civili. Il matrimonio non può essere celebrato prima di 4 e dopo i 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio.
- Rito secondo altra confessione religiosa ammessa dallo Stato Italiano. In questo caso occorre l'autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile. Il matrimonio non può essere celebrato prima di 4 e dopo i 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio.

Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione di fronte ad un notaio ed annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'ufficiale di stato civile.

MORTE

I congiunti o una persona incaricata dalla ditta di onoranze funebri possono dichiarare l'avvenuto decesso di una persona.

Se il decesso è avvenuto presso un'abitazione o una casa di cura privata, la denuncia deve essere presentata all'ufficio di Stato Civile entro 24 ore.

Se invece il decesso è avvenuto in ospedale o in un istituto pubblico sarà il direttore a provvedere alla denuncia. Quest'ultima deve essere corredata dalla scheda di morte compilata dal medico curante. Fra le 15 e le 30 ore successive al decesso un medico designato dall'ASL accerterà la morte e rilascerà il certificato medico necroscopico. Solo in possesso di questo documento l'ufficio di Stato Civile potrà dare l'autorizzazione alla sepoltura ed all'eventuale trasporto. Se la salma verrà trasportata per la tumulazione in altro comune i documenti dovranno essere ritirati da un incaricato (normalmente della ditta di onoranze funebri) e consegnati al cimitero di destinazione.

Per informazioni circa la concessione di loculi, cellette, aree per inumazione vedere le pagine relative al servizio finanziario.

Per l'accoglimento di una salma in una tomba di famiglia è necessario presentare l'autorizzazione ([Mod. A](#)) a firma del concessionario o suo erede.

Per informazioni sulla cremazione rivolgersi alla Società per la Cremazione di Torino (SOCREM):

Sito Web www.socremtorino.it

Sede tel. 0115812333/5

Tempio Crematorio tel. 0112419332/4

NASCITA

REGISTRAZIONE

La dichiarazione può essere resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o da altra persona che abbia assistito al parto.

La nascita di un figlio naturale (da genitori non uniti in matrimonio) va denunciata da entrambi.

La denuncia di nascita va presentata nei seguenti modi:

- Presso l'ufficio di stato civile del luogo ove è avvenuta la nascita entro 10 giorni dall'evento;
- Presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza dei genitori, o della madre se i genitori risiedono in comuni diversi, entro 10 giorni dall'evento;
- Presso la direzione sanitaria dell'ospedale o clinica ove è avvenuta la nascita entro 3 giorni dall'evento.

All'atto della denuncia deve essere presentata l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica ed un documento di identità valido.

NORME GENERALI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 15/05/1997 n. 127 non è più necessaria la presenza di due testimoni in sede di dichiarazione di nascita.

Se la denuncia viene fatta dopo il decimo giorno l'atto di nascita acquista efficacia qualora l'ufficiale di stato civile ritenga valide le motivazioni addotte dai genitori a giustificazione del ritardo. In caso contrario l'ufficiale di stato civile non potrà formare l'atto di nascita se non dopo il rilascio di apposito decreto emanato dal Tribunale competente rispetto al luogo dove è avvenuto l'evento.

E' vietato, ex art. 34 D.P.R. 396/2000, imporre al bambino lo stesso nome del padre o di un fratello o di una sorella viventi, nomi ridicoli, vergognosi o che non corrispondono al sesso del neonato. Se il dichiarante insiste nel voler dare comunque un nome contrario a queste disposizioni, l'ufficiale di stato civile forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediata comunicazione al Tribunale.

Qualora il bambino sia nato morto o sia deceduto prima della denuncia di nascita, la stessa deve essere resa esclusivamente al Comune ove è avvenuto l'evento.